

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 7841/2021 (ordinanza n. 4586/2021);

2. Nome della ricorrente:

MICCO VANESSA

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- il provvedimento dell'Ufficio Scolastico della Regione Lazio n. 17265 dell'8 giugno 2021 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la Scuola Secondaria di II grado, relativa alla classe di concorso A011, nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
- il decreto 9 luglio 2021, n. 418 con il quale l'Ufficio Scolastico del Lazio ha approvato la graduatoria di merito per la Scuola Secondaria di II grado, relativa alla classe di concorso A011 bandito con D.D. 510, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020;
- la scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;
- il verbale delle operazioni di correzione e di valutazione della prova della ricorrente;
- la griglia di valutazione della ricorrente nella parte in cui la Commissione ritiene la *"trattazione lacunosa e superficiale in relazione alle competenze disciplinari, talvolta migliore l'impostazione didattico-metodologica, ma nel complesso il risultato è insufficiente"*;
- ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per parte ricorrente.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla successiva fase concorsuale della valutazione titoli

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione della prova della ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati del ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

1.1. La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi sulla base dei quali si fonda il giudizio stesso né le relative argomentazioni, in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente ma solo riferendosi ad una griglia di valutazione. Difatti v'è solo il riferimento ad una griglia di valutazione che, però, in sé come si dirà, non risulta utile ad individuare le ragioni per cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio piuttosto che un altro trattandosi di giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'agere amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficiente, complessivamente, l'elaborato della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione dell'elaborato. Ciò anche e soprattutto sulla base del confronto effettuato con gli altri compiti trasmessi.

Nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore, con il rischio, qui concretizzatosi e come detto già censurato innanzi al G.A. e da quest'ultimo condiviso, che la valutazione resa possa "debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione" (T.A.R. Palermo, ord. n. 1471/2017).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il "fatto", rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, e non invece riguardare la ponderazione di interessi contrapposti, quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

2. Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'iter logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, va compreso se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione.

3. Tali premesse sono necessarie per chiarire che il contenuto dell'elaborato di parte ricorrente risulta evidentemente difforme rispetto alla valutazione attribuita e ciò sia dal confronto con la perizia depositata sia dal confronto con le valutazioni rassegnate ad altri candidati.

Le valutazioni della Commissione, non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri e, le stesse pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati.

4. Sulla contraddittorietà dei punteggi assegnati rispetto agli elaborati della ricorrente e lo straripamento della discrezionalità tecnica della Commissione

Sul quesito n. 1

1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di organizzare *"una lezione di due ore in una classe quarta di secondaria di secondo grado, volta a porre in luce la concezione politica di Dante e il suo rapporto con il tempo in cui vive, ricostruendoli anche attraverso l'opportuno richiamo ad altri passi della "Divina Commedia". Nell'esposizione andranno posti in rilievo, oltre agli aspetti tecnico formali utili all'interpretazione del testo, anche la specificità delle immagini e dei riferimenti culturali di cui Dante si serve, nonché l'approccio metodologico che si ritiene più valido per insegnare Dante e la sua opera"*.

Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore *"padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto di insegnamento"* (di seguito criterio relativo alle "conoscenze") ha ottenuto la votazione di 3 punti su 5. Ebbene, tale valutazione, appare evidentemente inferiore rispetto alla risposta rassegnata

Con riferimento all'indicatore *"padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento"* (di seguito indicatore delle "metodologie"), parte ricorrente ha ottenuto 2,5 punti su 5. In particolare, la votazione di 2,5, secondo l'indicatore è *"lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche"*.

Ciò che tuttavia l'indicatore non può motivare è quel che, in questa sede si contesta, è appunto l'assenza di motivazione o dell'iter logico giuridico che hanno condotto a considerare la risposta *"lacunosa"* e non, quanto meno, *"pertinente"* con la votazione di 3,5. Che la valutazione rassegnata a tale indicatore sia errata o comunque illogica lo si evince anche dal confronto con gli altri elaborati.

Con riferimento all'indicatore *"qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica"* a parte ricorrente è stato assegnato il punteggio di 2 punti e l'esposizione è stata ritenuta *"lacunosa"* in quanto basata su un linguaggio impreciso e non strutturato.

Alla luce di quanto chiarito in perizia nonché in ragione del confronto effettuato con i compiti degli altri candidati, con riguardo al primo quesito, a parte ricorrente spetterebbe l'ulteriore punteggio di 3 punti di cui: 1 punto con riferimento al criterio dei contenuti, n. 1 punto con riferimento al criterio delle metodologie e, infine, n. 1 punto per l'esposizione.

Sul quesito n. 2

2.1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di presentare *"un percorso didattico, da svolgersi in una classe quinta di secondaria di secondo grado, volto a porre in rilievo la fenomenologia del personaggio nel romanzo italiano del primo Novecento. Nell'esposizione andranno evidenziati gli aspetti di innovazione tematica e stilistica maggiormente rilevanti, la scelta dei testi, non solo di autori italiani, da affiancare a quello indicato, i riferimenti critici e l'approccio metodologico-didattico prescelto"*.

Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore dei "contenuti" ha ottenuto la valutazione di 3 punti su 5.

Ebbene, tale valutazione appare inferiore rispetto alla risposta fornita posto che ella, ha pedissequamente seguito il percorso didattico interdisciplinare come richiesto dalla programmazione concorsuale ministeriale.

Con riguardo a tale indicatore, ad alcuni candidati è stato rassegnato un punteggio molto alto nonostante gravi carenze nell'elaborato. Si veda il **compito n. 21** (doc. n.9) in cui è stato assegnato il punteggio massimo di 5. Ebbene in tale compito, le carenze sono numerose.

Con riferimento al criterio della "metodologia", invece, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 2,5.

Ella, ha indicato diverse metodologie didattiche da utilizzare, tecniche ed ausili, in presenza anche degli alunni con BES (come coinvolgere la classe, uso di strumenti informatici), ha inserito i compiti in itinere e finali per verificare se gli obiettivi fossero stati raggiunti nonché la rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti e preparare la lezione successiva.

E ciò anche rispetto al confronto con il punteggio rassegnato ad altri candidati con riguardo a tale indicatore. Nella specie nel compito n. 17 (doc. n. 12) (punteggio 3,5 alle metodologie) sono del tutto assenti indicazioni a competenze, abilità, conoscenze e obiettivi da raggiungere. Manca l'indicazione delle metodologie didattiche e delle possibili verifiche istantanee per comprendere se gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione.

2.5. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin'ora effettuate, a parte ricorrente devono essere assegnati **n. 1 punto** al criterio dei "contenuti" ed **n. 1 punto** al criterio delle "metodologie" con riferimento al quesito n. 2.

Sul quesito n. 3

Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di predisporre *"le linee essenziali di un percorso didattico, metodologicamente motivato, volto a indagare il complesso rapporto di Sallustio con il suo tempo, utilizzando opportunamente il testo proposto ed evidenziando le implicazioni di carattere storico-letterario"*.

Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore dei "contenuti" ha ottenuto la valutazione di 3 punti.

L'assegnazione di punti 2.5 al quesito n. 3 con riguardo all'indicatore relativo alle metodologie" appare insufficiente rispetto alla risposta rassegnata dalla ricorrente nonché al fronte degli altri compiti sopra citati.

Siamo innanzi, dunque, ad un caso di scuola in cui "con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione" (T.A.R. Palermo, ord. n. 1471/2017)

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin'ora effettuate, a parte ricorrente devono essere assegnati **n. 1 punto** al criterio dei "contenuti" ed **n. 1 punto** al criterio delle "metodologie" con riferimento al quesito n. 3.

Sul quesito n. 4

Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di predisporre *"le linee essenziali di un percorso didattico, metodologicamente motivato, inteso alla comprensione dell'opera lucreziana, valorizzando opportunamente i dati testuali del brano proposto. Attraverso la disamina degli aspetti linguistico-stilistici si evidenzino le principali questioni filosofico-scientifiche implicate"*.

La commissione con riferimento a tale quesito ha attribuito il punteggio di 2 all'indicatore riferito ai "contenuti". Il quesito pone dunque la richiesta sintetica di un percorso didattico, che è stato creato dalla ricorrente secondo la normativa ministeriale e quindi: titolo, durata, con precisa scansione temporale, classe, tipo di istituto, formazione classe, abilità-conoscenze- competenze europee, cittadinanza attiva ed educazione civica (con i relativi D.L.) e l'indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento.

Premesso quanto sopra, la votazione di 2 punti all'indicatore relativo alle "conoscenza e competenze" appare errata ed eccessivamente penalizzante avendo, parte ricorrente, in applicazione delle indicazioni ministeriali, provveduto a: indicare il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin'ora effettuate, a parte ricorrente devono essere assegnati **n. 1,5 punti** al criterio dei "contenuti" ed **n. 0,5 punto** al criterio delle "metodologie" con riferimento al quesito n. 3.

Sul quesito n. 5

Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di *"elaborare la sintesi di un percorso didattico sul tema delle migrazioni destinato a una classe del biennio liceale e riferito a un periodo storico a sua scelta. Nell'esposizione andranno evidenziati l'approccio metodologico-didattico adottato, la struttura concettuale e i principali contenuti storici e geografici del percorso e le connessioni interdisciplinari individuate"*.

Con riferimento all'indicatore relativo ai "contenuti" a parte ricorrente è stato assegnato il punteggio di 3 e la trattazione è stata ritenuta lacunosa nonostante, invero, sia assolutamente ampia ed approfondita. Difatti, oltre alla specificazione del titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, parte ricorrente, ha trattato argomenti assolutamente pertinenti al quesito rendendo i contenuti interdisciplinari in applicazione delle direttive europee, facendo riferimento all'agenda 2030 ed ai relativi goals ed alla carta dei diritti umani dell'Onu, nonché anche al G20 svoltosi a Roma, per la tutela dei migranti. È specificata la composizione della classe e le relative problematiche e/o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere

da parte del gruppo classe. Con riferimento all'indicatore relativo alle "metodologie" a parte ricorrente è stato attribuito il punteggio di 3,5 e la risposta è stata considerata pertinente, quando invece la risposta è certamente ampia e contestualizzata e meriterebbe quanto meno il punteggio di 4.

II. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Con il secondo motivo di ricorso si è censurata la evidente disparità di trattamento della commissione rispetto alla valutazione rassegnata alla ricorrente. Difatti i parametri di valutazione rassegnati agli altri candidati non sono stati i medesimi utilizzati per la ricorrente tanto dall'essere evidente la disparità di trattamento perpetrata dall'amministrazione.

Nella specie sulla base dell'ennesimo confronto effettuato con i compiti degli altri candidati la disparità di trattamento si intercetta proprio nella parte in cui sono assenti nei compiti degli altri candidati elementi sostanziali e basilari tali da rendere la risposta corretta. In particolare, la ricorrente ha utilizzato correttamente le indicazioni fornite dalla programmazione ministeriale al contrario degli altri candidati che, pur disattendendo alla detta programmazione, hanno ottenuto punteggio migliori della ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati: tutti i soggetti che sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione per la cdc A011 URS Lazio con riferimento al concorso straordinario bandito con D.D. 510, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7841/2021) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4586/2021 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).